



CITTA' DI
COLLEGNO



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE

DELL'OSPITALITA' TEMPORANEA

A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE

DI EMERGENZA ABITATIVA

E A PERSONE SENZA FISSA DIMORA,

NONCHE'

ULTERIORI MISURE DI ASSISTENZA

composto da n. 15 articoli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'OSPITALITA' TEMPORANEA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA E A PERSONE SENZA FISSA DIMORA, NONCHE' ULTERIORI MISURE DI ASSISTENZA.

INDICE:

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Requisiti e durata ospitalità	pag. 3
Art. 3 – Presentazione domande ed ammissione in graduatoria	pag. 4
Art. 4 – Graduatoria	pag. 4
Art. 5 – Presentazione di istanze di riesame e ricorsi	pag. 5
Art. 6 – Ospitalità in appartamenti	pag. 6
Art. 7 – Ulteriori forme di assistenza	pag. 7
Art. 8 – Compartecipazione alle spese di ospitalità	pag. 7
Art. 9 – Decadenza dall'ospitalità - disciplina e modalità	pag. 7
Art. 10 – Finanziamento degli interventi	pag. 8
Art. 11 – Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente	pag. 8
Art. 12 – Accertamenti	pag. 8
Art. 13 – Ambito di applicazione	pag. 8
Art. 14 – Derghe di applicazione	pag. 8
Art. 15 – Norme finali e transitorie	pag. 9
Allegato 1) Disciplinare utilizzo appartamenti di ospitalità	

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dell'ospitalità temporanea a nuclei familiari in emergenza abitativa ed a persone senza fissa dimora e disciplina le ulteriori misure di assistenza, quali l'assunzione da parte del Comune della spesa per il pagamento del canone di locazione in un alloggio comunale e l'ospitalità di tipo alberghiero.
2. Il presente regolamento è in conformità con la Legge Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ai suoi regolamenti attuativi nonché al "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in emergenza abitativa" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
3. Tutte le misure di ospitalità costituiscono una risorsa temporanea che il Comune offre a nuclei in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 c. 1 del Regolamento n. 12/R, attuativo della L.R. 3/2010 nonché del "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in emergenza abitativa".
4. L'Amministrazione si riserva di concedere tali benefici a seconda della disponibilità, nell'interesse dei cittadini e secondo criteri di convenienza economica, viste le ridotte disponibilità finanziarie.
5. I benefici disciplinati dal presente regolamento sono rivolti ai cittadini/e maggiormente fragili allo scopo di mantenere i loro legami con il territorio, con la comunità di appartenenza e con le associazioni e i servizi; con gli stessi soggetti il Comune condivide forme di affiancamento e sostegno.

Art. 2 - Requisiti e durata ospitalità

1. Possono presentare domanda di accesso all'ospitalità temporanea i nuclei privi di una rete parentale/amicale in grado di ospitarli, aventi i seguenti requisiti:
 - a.1) Essere già inseriti nella "graduatoria emergenza abitativa" o avere i requisiti per l'inserimento nella stessa, ai sensi della normativa di cui all'art. 1 comma 2)
ovvero
 - a.2) Essere residente da 3 anni in Collegno di cui nella condizione di senza fissa dimora* almeno 1 anno, impossibilitato a procurarsi autonomamente una soluzione. Tale condizione deve risultare dagli archivi dell'Anagrafe oppure essere attestata da relazione dei servizi socio-sanitari territoriali.
* con il termine "senza fissa dimora" s'intende il nucleo residente in Via della Casa Comunale o nei cui confronti sia stato attivato un procedimento di irreperibilità risultante dagli archivi sopra indicati o irreperibile di fatto e in carico ai Servizi Socio-Sanitari; in tal caso fa fede la data di avvio del suddetto procedimento o attestata dai Servizi.
 - a.3) i nuclei in carico ai servizi socio- sanitari sono inseriti in graduatoria solo in seguito ad attestazione del relativo servizio di idoneità del nucleo alla coabitazione."
2. L'ospitalità temporanea è concessa con Determina Dirigenziale, sulla base di una graduatoria, previa valutazione dei singoli casi istruiti dalla C.E.A., per una durata massima di duecentoquaranta giorni, rinnovabili con nuova Determina Dirigenziale, laddove permanga la situazione di emergenza.
E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di disporre l'interruzione dell'ospitalità in qualsiasi momento come meglio precisato all'art.8.
3. Una volta individuati i nuclei beneficiari dell'ospitalità, gli stessi, per usufruirne, dovranno preventivamente sottoscrivere l'accettazione del presente regolamento oltre che del disciplinare allegato. La sottoscrizione varrà quale accettazione delle condizioni previste.
4. Nel caso in cui, in corso di ospitalità, intervenga un'assegnazione di alloggio di Edilizia Sociale, il beneficiario si intende decaduto dal beneficio dell'ospitalità decorsi 10 giorni dalla firma del contratto di locazione ovvero, nel caso di rinuncia all'alloggio di edilizia sociale, entro 7 giorni dal sopralluogo.

Per situazioni particolari, documentate, potrà essere accordato un termine di rilascio superiore. In tal caso, il nucleo dovrà aver coperto la totalità delle spese di compartecipazione pregresse ed impegnarsi a coprirle fino al momento del rilascio.

5. Alle persone senza fissa dimora in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, punto a.2) saranno prioritariamente riservati n. 2 posti letto nelle strutture di ospitalità disponibili, uno per gli uomini ed uno per le donne.

Art. 3 - Presentazione domande ed ammissione in graduatoria

1. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. Alla domanda vanno allegati, previa esibizione di un valido documento d'identità: codice fiscale, autodichiarazione comprovante la composizione del nucleo, ISEE in corso di validità, documenti comprovanti l'insorgere ed il perdurare lo stato di emergenza abitativa (es. documentazione sfratto, lettera di licenziamento, CUD, mod. 730) nonché la documentazione inerente situazioni o status di cui si richiede il riconoscimento al fine dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria ((es. invalidità riconosciute, status di profugo).

3. L'ammissione alla graduatoria avviene tramite convalida dell'istruttoria da parte della Commissione di Emergenza Abitativa C.E.A., istituita ai sensi del Regolamento per l'emergenza abitativa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art.4 - Graduatoria

1. Le domande vengono ordinate secondo un punteggio in un'apposita graduatoria, aggiornata periodicamente, da approvare con Determinazione Dirigenziale.

2. L'attribuzione del punteggio avverrà come di seguito indicato:

N.B. I Punteggi dalla a) alla g) non sono cumulabili all'interno della stessa lettera:

a) Punteggi riferiti allo sfratto per finita locazione - morosità incolpevole

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - monitoria di sgombero | Punti 1 |
| - accesso dell'Ufficiale Giudiziario | Punti 3 |
| - a provvedimento eseguito | Punti 5 |

b) Punteggi riferiti al decreto di trasferimento

- | | |
|----------------------------|---------|
| - a decreto di liberazione | Punti 3 |
| - a provvedimento eseguito | Punti 5 |

c) Punteggi riferiti alla separazione/scioglimento unione civile o convivenza di fatto

- | | |
|---|---------|
| - antecedentemente alla data di rilascio | Punti 1 |
| - posteriormente alla data di rilascio /a rilascio avvenuto | Punti 5 |

d) Punteggi riferiti all'inagibilità/inabitabilità/eventi calamitosi

- | | |
|--|---------|
| - antecedentemente ai 30 giorni dalla data di rilascio | Punti 4 |
| - entro i 29 giorni dalla data di rilascio | Punti 5 |
| - rilascio avvenuto | Punti 6 |

e) Punteggi riferiti ad alloggio non idoneo

- inidoneità alloggio per 1 persona Punti 3
- inidoneità per più persone Punti 4
- rilascio avvenuto Punti 5

f) Punteggi profugo/rifugiato

- persona sola Punti 4
- presenza minore Punti 6

g) Punteggi senza fissa dimora

- presenza adulti Punti 5
- presenza minore Punti 6

h) Valore ISEE

- superiore al 50% del limite di assegnazione Punti 1
- non superiore al 50% del limite di assegnazione Punti 2
- iscritto al centro per l'impiego:
 - con indennità di disoccupazione Punti 1
 - NON percepisce l'indennità di disoccupazione Punti 3

i) Particolari situazioni personali o sociali

- La Commissione CEA può assegnare a casi ritenuti di particolare gravità e indifferibile urgenza per cause documentate (compreso ISEE istantaneo) o certificate con relazione dei Servizi sociali, in aggiunta ai punteggi attribuiti dall'istruttoria compiuta dall'ufficio, fino a un massimo di tre punti (ammessi decimale). Di tale attribuzione viene data motivata menzione nel verbale redatto. fino ad un massimo di
Punti 3

l) Punteggi aggiuntivi

per ogni trimestre trascorso senza l'ausilio del Comune e dei servizi Socio-assistenziali nei casi:

- Di sfratto, a partire dalla data di esecuzione/presentazione istanza
 - di senza fissa dimora, a partire dalla data di presentazione istanza
- Punti 0,5

m) A parità di punteggio, verranno considerate le condizioni di:

- sfratto eseguito
ovvero
presentazione istanza per la condizione di senza fissa dimora

Art. 5 - Presentazione di istanze di riesame e ricorsi

1. Avverso il parere contrario all'inserimento in graduatoria per l'assegnazione di alloggio sociale in emergenza abitativa espresso dalla Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa, il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.

2. Le opposizioni saranno esaminate dalla Commissione Emergenza Abitativa nella seduta di aggiornamento successivo della graduatoria.

3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa ulteriori richieste di riesame per lo stesso nucleo e condizione abitativa; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

Art. 6 - Ospitalità in appartamenti

1. L'Amministrazione Comunale, valutando le disponibilità alloggiative e/o risorse economiche comunali in concomitanza con le necessità del nucleo, individua una delle seguenti soluzioni attualmente disponibili da proporre al nucleo:

Appartamenti:

- a) "Casa Dora 1" – alloggio in V.le Partigiani 50, piano terra, 4 camere, di circa mq. 110.
- b) "Casa Dora 2" – alloggio in V.le Partigiani 50, piano terra, 4 camere, di circa mq. 110.
- c) "Casa Dora 3" -- alloggio in Via Allegri 22, primo piano, 3 camere, di circa mq. 94.
- d) "Casa Dora 4" -- alloggio in Via della Croce 69, quinto piano, 3 camere, di circa mq. 94
- e) Altri appartamenti nella disponibilità del Comune in futuro.

2. Essendo risorse abitative diverse da un albergo o da un dormitorio collettivo, le strutture di ospitalità sopra elencate, costituiscono una soluzione per cittadini che siano dotati, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dei seguenti ulteriori requisiti valutati in autonomia ed espressi dalla Commissione di Emergenza Abitativa:

- Autosufficienza.
- Caratteristiche personali e compatibilità sanitarie che possano favorire la coabitazione ed il mutuo aiuto all'interno dell'alloggio.
- Assunzione di un formale impegno a impiegare correttamente gli spazi assegnati, senza pregiudizio per gli altri ospiti, per il patrimonio pubblico, per il condominio e il vicinato.

3. A ciascun nucleo familiare ospitato viene assegnata una camera (o più camere a seconda della capienza delle stesse) ad uso esclusivo, arredata con le suppellettili essenziali per il pernottamento. I bagni, il soggiorno, il corridoio e lo spazio cucina sono di uso comune.

4. Le camere sono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano.

Contestualmente alla consegna viene sottoscritto dall'assegnatario:

- il "Disciplinare di utilizzo appartamenti di ospitalità, allegato 1), quale parte integrante del presente regolamento,
- il "verbale della camera" con allegato l'inventario degli arredi presenti nella stanza e lo stato di conservazione degli stessi

Nonché viene acquisita la ricevuta di € 50,00 di cauzione versata in Tesoreria, cauzione di cui al successivo art. 8.

Al momento del rilascio tale, "verbale" viene controfirmato dal beneficiario e dal funzionario incaricato dall'Amministrazione Comunale per conferma dei beni immobili presenti e lo stato di conservazione degli stessi.

L'ospite risponde dei danni arrecati sia alla camera assegnata e rilasciata, sia alle parti comuni ed emergenti dai verbali e non dovuti al normale deterioramento d'uso.

Riguardo al comportamento da tenere ai fini del mantenimento della camera assegnata si rinvia al citato "Disciplinare di utilizzo appartamenti di ospitalità".

Art. 7 – Ulteriori forme di assistenza

1 - Assunzione spesa del canone di locazione

Per i nuclei familiari ammessi nella graduatoria di Ospitalità, per i quali non siano possibili altre soluzioni e rientranti nei casi di cui art. 4 comma 2 lett. a, b del presente Regolamento, acquisite informazioni in ordine alla tempistica di esecuzione dello sfratto dall'ufficio dell'Ufficiale Giudiziario incaricato dell'esecuzione, il Comune può proporre con nota scritta al proprietario dell'alloggio di sostenere, in toto o in parte, le spese relative al canone di locazione, per un massimo di mesi 6 con l'obiettivo di mantenere la famiglia nel luogo di abituale residenza e consentire alla stessa di intraprendere le azioni necessarie per il reperimento di una nuova soluzione abitativa in autonomia. Le spese relative alle utenze e ai tributi locali, nonché ai servizi condominiali, resteranno interamente a carico del nucleo.

In caso di riscontro negativo da parte del proprietario dell'alloggio, ricorrendone le possibilità, verranno vagliate le ipotesi alternative a disposizione del Comune.

2 - Ospitalità di tipo alberghiero

L'accoglienza di tipo alberghiero, in strutture convenzionate con il Comune di Collegno, dei cittadini/e ammessi nella graduatoria di ospitalità, rappresenta l'ipotesi residuale di cui avvalersi in caso di straordinaria urgenza e nel caso in cui non siano possibili le soluzioni prospettate ai punti precedenti, nel limite delle risorse disponibili.

Art. 8 - Compartecipazione alle spese di ospitalità

1. I nuclei che vengono ammessi ai benefici dell'ospitalità previsti nel presente regolamento, contribuiscono alle spese di ospitalità, versando al Comune, a partire dal primo e fino all'ultimo giorno di permanenza, una quota giornaliera pari a di €2/pro nucleo.

Detta quota è da versarsi mensilmente in via anticipata, presso la Tesoreria Comunale, entro la prima settimana di ospitalità e successivamente entro il 5 di ciascun mese. I suddetti nuclei provvedono altresì al pagamento di una cauzione di € 50,00 all'atto dell'ingresso, importo che verrà restituito, previa verifica dello stato di conservazione dei locali assegnati al momento del rilascio degli stessi.

2. La CEA, nei casi in cui il sostentamento reddituale del nucleo derivi dal contributo CISAP, può prevedere forme di astensione dalla retta di compartecipazione o prevedere una riduzione della quota.

Art. 9 – Decadenza dall'ospitalità - Disciplina e Modalità

1. Per la disciplina delle cause di decadenza dal beneficio dell'ospitalità si rinvia al "Disciplinare utilizzo appartamenti di ospitalità" (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Si decade inoltre dal beneficio dell'ospitalità nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle modalità di compartecipazione alla spesa concordate. L'avvenuta corresponsione della quota di contribuzione alle spese di ospitalità non costituisce ostacolo all'emissione del provvedimento di decadenza per altre motivazioni.

- nel caso di ospitalità di tipo alberghiero è causa di decadenza da questa misura l'aver arrecato, anche in via saltuaria, disagio/disturbo agli altri ospiti della struttura alberghiera, aver danneggiato/asportato gli arredi messi a disposizione o consentito il pernottamento nei locali assegnati di ospiti non espressamente autorizzati dal Comune. L'ospite risponde dei danni (non dovuti al normale deterioramento d'uso), denunciati dal gestore arrecati alla camera assegnata, anche successivamente al rilascio.

3. Il provvedimento di decadenza dall'ospitalità sarà adottato con Determina Dirigenziale, avrà effetto immediato e prevederà il termine per il rilascio degli spazi concessi.

Art. 10 – Finanziamento degli interventi

Tutti gli interventi previsti dal presente regolamento saranno attivati compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con precedenza per le situazioni di pericolo di danno grave alle persone, debitamente documentato e causato da eventi improvvisi o calamità naturali.

Art. 11 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente

1. A seguito della presentazione delle domande di ospitalità temporanea comunale gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Corpo di Polizia Municipale, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti del nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa esprimerà parere contrario all'ammissione alla relativa graduatoria comunale o alla permanenza nella stessa, ai sensi ed in applicazione dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Tale articolo prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Art. 12 - Accertamenti

1. L'Ufficio Politiche Abitative compie tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle dichiarazioni presentate, ivi compreso il ricorso alle banche dati comunali ed esterne all'Ente.

2. La Polizia Municipale e i Servizi Demografici sono incaricati di compiere gli accertamenti relativi alla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai soggetti richiedenti e ai nuclei familiari nel suo complesso.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di compiere gli accertamenti di competenza eventualmente richiesti.

4. In caso di necessità, il Comune può richiedere accertamenti alla Guardia di Finanza.

Art. 13 – Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le misure di ospitalità concesse successivamente alla data di approvazione dello stesso nonché a tutte le altre misure di ospitalità, già attive. Per queste ultime ospitalità l'obbligo di contribuzione alle spese di ospitalità decorre dalla data di approvazione del regolamento.

Art. 14 – Deroghe di applicazione

In caso di gravi situazioni in cui i nuclei non rientrano in quanto disposto all'art. 2, la Giunta Comunale può, in via eccezionale e motivatamente, disporre la concessione del beneficio secondo le disponibilità del momento per un periodo massimo di 6 mesi con la compartecipazione di €150 mensili.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 06/06/2013.

A seguito dell'approvazione del presente "Regolamento per la concessione dell'ospitalità temporanea a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa e a persone senza fissa dimora, nonché ulteriori misure di assistenza" verrà aggiornata relativa graduatoria.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni del Codice Civile e della Normativa di Settore, del Codice di Comportamento e della norma anti corruzione.